



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 15 gennaio 2019*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI

- 1) CASSAZIONE: INADEGUATA L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI AGRICOLI
- 2) TORNA ALLA CONSULTA LA "LEGGE SEVERINO" PER GLI ELETTI NEGLI ENTI LOCALI
- 3) INTERCETTAZIONI OCCASIONALI DI PARLAMENTARI: AUTORIZZAZIONE ANCHE PER I TABULATI?
- 4) VIOLARE L'OBBLIGO DI "VIVERE ONESTAMENTE" E DI "RISPETTARE LE LEGGI" E' ANCORA REATO? LA CASSAZIONE LO CHIEDE ALLA CONSULTA

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 22 GENNAIO e nella camera di consiglio del 23 GENNAIO 2019.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 15 gennaio 2019



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 14 gennaio 2019

## UDIENZA PUBBLICA 22 GENNAIO 2019

### LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

*Previdenza e assistenza - Assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati - Lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi - Trattamento di disoccupazione.*

**(R.O. 36/2018)**

La Corte di cassazione, sezione lavoro, solleva, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e dell'articolo 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale). L'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 viene denunciato laddove esclude che venga corrisposto ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi, il trattamento di disoccupazione ordinario riservato agli altri lavoratori a tempo indeterminato. In via subordinata il rimettente censura lo stesso articolo 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 e l'articolo 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007 laddove non prevedono che si applichi ai medesimi lavoratori agricoli a tempo indeterminato lo stesso trattamento previsto per i lavoratori agricoli a termine. Ad avviso del giudice rimettente la disciplina censurata, applicabile *ratione temporis*, prevederebbe un sistema indennitario contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato costruito esclusivamente sulla base del meccanismo delle giornate indennizzabili, *ex* articolo 32 della legge n. 264 del 1949, in relazione alle giornate lavorate nell'anno precedente, rapportando l'indennità di disoccupazione alla differenza tra le giornate lavorate e il numero di 270 (con limite massimo di 180). Tale sistema, sostiene il rimettente, non assicurerebbe adeguata tutela ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato che abbiano perso involontariamente il lavoro in prossimità della fine dell'anno, i quali abbiano lavorato per più di 270 giornate. Il rimettente evoca l'articolo 38 della Costituzione che riconosce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria, nonché l'articolo 3 della Costituzione sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato rispetto a tutti gli altri lavoratori a tempo indeterminato nonché rispetto agli operai agricoli a tempo determinato.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

### Norma censurata

#### **L. 29 aprile 1949, n. 264**

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

-----  
32. L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:

a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.

La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue;

(omissis)

#### **L. 24 dicembre 2007, n. 247**

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

-----  
(omissis)

55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

(omissis)

---

## UDIENZA PUBBLICA 22 GENNAIO 2019

### **CARICHE ELETTIVE PRESSO GLI ENTI LOCALI - SOSPENSIONE DI DIRITTO IN CASO DI CONDANNA NON DEFINITIVA PER DETERMINATI REATI**

*Elezioni - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per taluni delitti - Mancata previsione che l'istituto della sospensione si applichi solo in relazione a sentenze non definitive di condanna pronunciate "dopo l'elezione o la nomina".*

#### **(R.O. 163/2017)**

Il Tribunale di Lecce solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in riferimento agli articoli 1, comma secondo, 2, 3, 48 e 51, primo comma, della Costituzione. La disposizione censurata prevede che sono sospesi di diritto dalle cariche elettive negli enti locali, indicate



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012, coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per determinati delitti. Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede che la sospensione dalla carica consegua solo alle sentenze non definitive di condanna pronunciate “dopo l'elezione o la nomina”, come è previsto invece alla lettera b) del medesimo comma 1, dell'articolo 11 che assoggetta alla stessa misura “coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo”. Plurimi sono gli argomenti svolti a sostegno della fondatezza della questione, quali il mancato rispetto dell'“intrinseca finalità” della sospensione, la diversità di trattamento tra fattispecie analoghe, la lesione del diritto di elettorato attivo e di quello di elettorato passivo.

### Norma censurata

#### **D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

-----  
Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità  
In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c)
- (omissis)

---

## CAMERA DI CONSIGLIO 23 GENNAIO 2019

### **INTERCETTAZIONI INDIRETTE E UTILIZZAZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DEI PARLAMENTARI**

*Parlamento - Intercettazioni occasionali di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento - Utilizzazione nel procedimento penale subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare anche nel caso in cui sia necessario utilizzare i tabulati di comunicazioni relativi ad utenze intestate a terzi venuti in contatto con il parlamentare.*

#### **(R.O. 162/2017)**

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna solleva, in riferimento all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui prevede che il giudice chieda alla Camera di appartenenza del parlamentare l'autorizzazione anche all'utilizzo dei tabulati telefonici acquisiti nei procedimenti a carico di terzi. La previsione censurata, osserva il giudice rimettente, assoggetta al medesimo regime tanto l'utilizzabilità dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso dei procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, quanto quelli dei tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti. Il rimettente muove dall'assunto che, nel testo dell'articolo 68, comma terzo, della Costituzione non comparirebbe alcun riferimento ai tabulati e che sussisterebbe una differenza “ontologica e normativa” tra le intercettazioni e i dati esterni di esse. Sulla



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

base di tali premesse viene denunciata l'illegittima estensione ai tabulati delle garanzie previste dalla disposizione costituzionale evocata, la quale, rimarca il rimettente, conterrebbe un elenco tassativo degli atti il cui compimento è subordinato all'autorizzazione alle Camere.

### Norma censurata

**L. 20 giugno 2003, n. 140**

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

-----  
Art. 6.

(omissis)

2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

(omissis)

---

## CAMERA DI CONSIGLIO 23 GENNAIO 2019

### **DIFETTO DI TASSATIVITÀ DEGLI OBBLIGHI “DI VIVERE ONESTAMENTE” E “DI RISPETTARE LE LEGGI” PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DI SICUREZZA DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE.**

*Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Inosservanza degli obblighi di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” - Sanzione penale.*

**(R. O. 1/2018)**

La Corte di cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” connessi all'imposizione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale.

Il rimettente – dopo aver richiamato le pronunce della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle sezioni unite della Corte di cassazione che si sono confrontate sulla disposizione in questione – conferma che la norma presenta un serio difetto di tassatività e risulta inidonea a fornire delle indicazioni sufficienti ad indirizzare la condotta degli interessati. Con la sentenza n. 40076 del 27 aprile 2017, le sezioni unite della Corte di cassazione, in conformità al diritto convenzionale, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di superare tali difetti, hanno applicato una interpretazione adeguatrice della norma che comporta, sostanzialmente, un'abrogazione in via giurisprudenziale del reato. La fonte dell'abrogazione sarebbe stata rinvenuta nella norma convenzionale e nell'obbligo di adeguamento del diritto nazionale.

Pur condividendo tale conclusione, il giudice *a quo* ritiene in ogni caso necessario investire la Corte costituzionale della questione della compatibilità della previsione normativa con il principio di legalità e con l'articolo 117 della Costituzione, in relazione al rispetto degli obblighi internazionali derivanti



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

dall'articolo 7 CEDU e dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione, alla luce della *ratio decidendi* espressa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 23 febbraio 2017, *De Tommaso c. Italia*. Secondo l'avviso del rimettente l'intervento della Corte costituzionale - in quanto organo che ha la capacità di incidere sulla legge con efficacia retroattiva e che può assegnare alla condotta, prevista dalla norma censurata, un carattere di stabilità, necessario per garantire la prevedibilità della sanzione - consentirebbe il sostanziale rispetto del principio di legalità e della certezza del diritto in maniera più efficace dell'interpretazione adeguatrice, strumento a vocazione casistica e non idoneo a incidere sul giudicato.

### **Norma censurata**

#### **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.**

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

-----  
**Art. 75 Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale**

In vigore dal 13 ottobre 2011

(omissis)

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

(omissis)

---